

Regime forfetario: i contributi INPS dedotti e compensati sono tassati nel quadro LM



Via Mameli 50 21040 Morazzone (VA)

C.F. FRGMNL67H64L682Z P.IVA 02153460122

> Tel. +39 0332 873184 Fax +39 0332 464731

> > www.studiofurigo.it info@studiofurigo.it

Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarle che l'eccedenza di contributi previdenziali dedotti dal reddito soggetto al regime forfetario (ex L. 190/2014) e utilizzata in compensazione deve essere assoggettata a tassazione nell'ambito dello stesso regime impositivo in cui la somma compensata era stata originariamente dedotta, ossia nel quadro LM (anziché nel quadro RM).

A livello operativo, **l'importo eccedente il dovuto e utilizzato in compensazione deve essere recuperato** a tassazione nel periodo d'imposta successivo, **indicandolo al rigo LM35** (in sostanza, portando in riduzione dai contributi previdenziali deducibili, indicati nel rigo LM35 del modello Redditi 2024 - periodo di imposta 2023, l'importo del credito INPS utilizzato in compensazione).

La Circolare è composta da N° 3 pagine inclusa la presente



Premessa

Come noto, ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. n-bis) del TUIR, sono soggetti a tassazione separata IRPEF le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte, oneri dedotti dal reddito complessivo in precedenti periodi d'imposta e oneri per i quali, in precedenti periodi d'imposta, si è fruito della detrazione d'imposta.

Osserva

La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui, alternativamente al rimborso, **l'importo a credito** sia stato direttamente **utilizzato in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97.

Deducibilità dei contributi previdenziali e regime forfetario

Con specifico riferimento al regime forfetario, l'art. 1 co. 64 della L. 190/2014 dispone che **dal reddito soggetto al citato regime agevolato** (reddito che non concorre alla formazione di quello complessivo ai fini IRPEF) **sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge,** compresi i contributi:

- → versati per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico;
- → versati per conto dei **collaboratori non fiscalmente a carico**, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

Osserva

Inoltre, qualora i contributi **versati siano superiori al reddito d'impresa** o di lavoro autonomo determinato applicando i coefficienti di redditività, l**'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo**, ai sensi dell'art. 10 del TUIR (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 10/2016, § 4.3, e istruzioni alla compilazione del quadro LM).

Potrebbe però verificarsi il caso in cui sia stato dedotto dal reddito forfetario un importo di contributi superiore a quello dovuto.

Chiarimenti interpello

Con risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.10.2019 n. 400, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le **modalità di tassazione dell'eccedenza di contributi previdenziali** dedotti dal reddito soggetto al regime forfetario (ex L. 190/2014) e **utilizzata in compensazione nei periodi successivi.**

Osserva

Nella fattispecie prospettata nell'interpello, il contribuente in regime agevolato ha versato e dedotto dal reddito d'impresa soggetto ad imposta sostitutiva, contributi previdenziali per una quota risultata superiore al dovuto.



Tale quota di contributi INPS a credito (che potrebbe essere stata determinata, ad esempio, da acconti versati in eccedenza) non è stata richiesta a rimborso, bensì utilizzata in compensazione tramite il modello F24.

Il dubbio

Veniva quindi posta la questione di come tassare l'importo utilizzato in compensazione, posto che l'onere è stato dedotto dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva nell'ambito del quadro LM, mentre l'imposizione ordinaria, ex art. 17 del TUIR, dovrebbe avvenire, separatamente, nell'ambito del quadro RM.

Soluzione prospettata dall'istante

A parere dell'istante, la somma prima portata in deduzione e poi compensata dovrebbe essere tassata secondo il medesimo regime in cui è avvenuta la deduzione, ossia il regime forfetario. Avallando tale interpretazione, la tassazione dell'ambito del regime agevolato potrebbe avvenire, alternativamente:

- → indicando l'importo del credito INPS utilizzato in compensazione **tra i componenti positivi del rigo LM22** (soluzione che, peraltro, comporterebbe l'incremento della base imponibile contributivo previdenziale);
- → portando in riduzione dai contributi previdenziali deducibili, indicati nel rigo LM35 (contributi previdenziali e assistenziali) del modello Redditi l'importo del credito INPS utilizzato in compensazione (soluzione condivisa dall'istante).

Soluzione Agenzia delle Entrate

Dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate si desume, innanzitutto, che **la tassazione della somma utilizzata in compensazione deve avvenire nell'ambito dello stesso regime impositivo** nel quale la medesima era stata originariamente dedotta e, quindi, **nell'ambito del regime forfetario (quadro LM invece di RM).**

Quanto alle modalità di compilazione del quadro LM, la **risposta afferma che** "*il contributo* previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM".

In sostanza, occorre **rettificare l'intero contributo previdenziale dedotto** nel periodo d'imposta precedente e **l'importo eccedente al dovuto e utilizzato in compensazione** deve essere recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM.

Fine della Circolare N° 36/2024

